

PROVINCIA DI BIELLA

Ambiente e Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 2136

IN DATA 02-08-2010

Oggetto: Art. 12 D.Lgs n. 387/2003. - Società "F.Ili Boscaro" S.r.l. - Autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse vegetali di potenza complessiva pari a 250 kWe ed a una potenza termica nominale di 2.462 kWt, nel Comune di Vigliano Biellese.

Impresa: F.Ili Boscaro" S.r.l.

Stabilimento di Vigliano Biellese (BI).

Sede Legale: Via Libertà n. 50 – Vigliano Biellese (BI).

Sede Operativa: Via Quintino Sella n. 20 – Vigliano Biellese (BI).

Codice Impresa: 5736. (codice pratica folium).

Il sottoscritto Dr. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

Vista

- la richiesta di autorizzazione ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 387/2003 presentata dalla F.Ili Boscaro" S.r.l. per la costruzione e l'esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a biomassa nel Comune di Vigliano Biellese, in data 18/03/2010, ns prot. n. 12543 del 22/3/2010;
- i verbali della Conferenza Istruttoria Provinciale, riunitasi nelle date del 04/05/2010 e del 29/06/2010; fatte proprie le conclusioni ivi contenute.

Preso atto

- delle valutazioni e delle proposte di prescrizioni tecniche espresse nel corso delle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale in ordine al progetto;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali;
- delle richieste di chiarimento formalizzate al proponente a seguito della 1^a seduta della Conferenza dei Servizi con nota ns. prot. n. 20170 del 13/5/2010;
- dei chiarimenti fatti pervenire dal proponente con nota ns. prot. 23142 del 03/06/2010;
- dei pareri trasmessi dai soggetti invitati alle sedute della Conferenza Istruttoria Provinciale, parte integrante dei relativi verbali.

Viste le risultanze della seconda ed ultima seduta della Conferenza dei Servizi del 29/06/2010; considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi è condizionato al rispetto da parte del richiedente delle seguenti prescrizioni tecniche:

Relativamente al nulla osta acustico:

1. entro 60 gg. Dal rilascio del certificato di agibilità dei locali, in condizione di funzionamento a pieno regime degli impianti tecnologici, dovranno essere eseguiti i rilevamenti fonometrici finalizzati alla verifica di conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Tale verifica di conformità dovrà essere altresì effettuata in corrispondenza del confine sud della ditta, dove, dalle simulazioni, emerge un possibile superamento dei limiti di zona. Copia della relazione contenente i risultati delle rilevazioni dovrà essere inviata alla Provincia, all'ARPA ed alla Amministrazione Comunale di Vigliano Biellese per le valutazioni del caso;
2. nel caso si verifichi un incremento di emissioni sonore derivato:
 - a. da una sottovalutazione dei livelli sonori evidenziati nella relazione del tecnico incaricato;
 - b. da una modifica delle condizioni al contesto (ulteriore installazione di sorgenti sonore, attualmente non dichiarate),è facoltà del Comune di Vigliano Biellese richiedere la redazione di un nuovo elaborato di impatto acustico che tenga conto dell'installazione e/o dell'utilizzo delle sorgenti, con l'indicazione delle modalità operative che saranno adottate dal proponente al fine di rispettare i limiti di legge;
3. infine, nel caso in cui l'attività risulti fastidiosa ai residenti in zona, sarà comunque facoltà dell'ARPA, su segnalazione dell'Organo di controllo competente, effettuare le misure fonometriche del caso, onde verificare il rispetto dei limiti di zona e del limite differenziale previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Relativamente all'autorizzazione in deroga ai limiti di zona per l'attività di cantiere:

4. all'interno del cantiere le macchine e le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionale al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
5. in attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
6. premesso che l'attività di cantiere potrà essere svolta nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00, all'atto dell'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc...) o si impieghino macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc.), queste dovranno essere svolte nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
7. durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchinari rumorosi non dovrà mai essere superato il valore $LA_{eq} = 70 \text{ dB (A)}$, con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi, e comunque nella fattispecie si impone il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB (A)}$, con tempo di misura > 10 misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

Relativamente alla conformità urbanistico - edilizia

8. I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notificazione del provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio.
9. La comunicazione di inizio lavori edilizi deve essere conforme al modello del Regolamento Edilizio e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei Lavori e dal costruttore e deve intendersi come la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o sistemazione del terreno. Nei casi di sostituzione dell'impresa o del direttore dei Lavori, il titolare dell'autorizzazione unica provinciale dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Urbanistica, segnalando i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori.
10. Se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere inoltrata istanza di permesso di costruire come prevede l'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando eventuali varianti che modificano altresì l'impianto sotto il profilo dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03.
11. Qualora trattasi di variante non sostanziale i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono quelli dell'autorizzazione originaria.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

12. La comunicazione relativa all'identificazione dell'impresa esecutrice dei lavori (art. 10 punto 2 regolamento edilizio comunale) deve essere obbligatoriamente corredata della documentazione prevista dall'art. 90, comma 9, lett. C), del D.Lgs. N. 81/2008, e qui di seguito specificata:
 - dichiarazione redatta da tutte le imprese esecutrici dei lavori con l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti oppure dichiarazione attestante che non vi sono dipendenti;
 - certificato di regolarità contributiva di tutte le imprese esecutrici dei lavori rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, ovvero per i lavori edili delle casse edili che abbiano stipulato una convenzione con i predetti istituti per il rilascio di un documento di regolarità contributiva D.U.R.C.
 - dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie.L'assenza e/o incompleta compilazione della predetta certificazione (da produrre per ogni singola impresa e in tutti i casi di subentro di altra impresa) comporta la sospensione dell'efficacia dell'atto abilitativo che autorizza l'intervento, così come previsto dal D.Lgs. n. 251/04.
13. I materiali utilizzati devono essere quelli indicati nella relazione tecnica allegata all'istanza.
14. Devono essere rispettate le norme in materia di opere in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 390. In particolare la denuncia dei lavori di cui all'articolo 65 del citato D.P.R. deve essere depositata in comune prima dell'inizio dei lavori stessi. L'inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comporta la denuncia all'autorità giudiziaria.

15. Deve essere rispettata e osservata la normativa in materia di prevenzione incendi.
16. Devono essere rispettate le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
17. L'inizio dei lavori è subordinato all'acquisizione del parere di conformità alla normativa antincendio di cui all'art. 2 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37, da esibire all'ufficio tecnico comunale unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
18. L'inizio dei lavori è subordinato all'ottemperanza di quanto contenuto nel provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/03.
19. L'istanza di agibilità dovrà essere corredata dal certificato di prevenzione incendi o dalla denuncia di inizio attività presentata al comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 37/98.
20. Devono essere osservate e rispettate le prescrizioni impartite dall'ufficio urbanistica – settore ambiente – nel nulla osta acustico rilasciato ai sensi dell'art. 8 della legge n. 447/95 e art. 10 L.R. n. 52/2000 – ns. prot. 9749 del 23.6.2010.

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

21. Devono essere osservate e rispettate le Norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza dei cantieri.
22. Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati; deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose; deve evitare, per quanto è possibile, gli ingombri che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere.
23. Il luogo destinato all'opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie o gli spazi pubblici.
24. Per eventuale occupazione di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell'Ufficio Comunale. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell'Ufficio Comunale, nel caso in cui la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.
25. Se, nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli, e darne immediato avviso agli Enti proprietari per i provvedimenti del caso.
26. Gli assiti al paragrafo 3) o altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti, pure agli angoli, di una lanterna a vetri rossi da mantenere accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l'intero orario dell'illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo, e avere dimensioni tali, da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui è collocata.
27. Nei cantieri deve essere esposta, per tutta la durata dei lavori e in luogo visibile all'esterno, una tabella chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:
 -  il nome e cognome del progettista, del direttore dei lavori e l'indicazione della stazione appaltante del lavoro;
 -  la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;
 -  la data e il numero del permesso di costruire;

✚ la destinazione d'uso e le unità immobiliari previste, o la natura dell'intervento previsto;

✚ la data di inizio dei lavori come stabilito dal presente permesso.

28. La ditta intestataria del presente permesso, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio urbanistica del comune.

29. Entro il termine di 15 giorni (articolo 25 del D.P.R. n. 380/2001) dalla data di fine dei lavori dovrà essere inoltrata istanza all'Ufficio Urbanistica per ottenere il certificato di agibilità previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001. Fino all'ottenimento di tale certificato il fabbricato non potrà essere occupato con persone o cose. La mancata presentazione dell'istanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00.

30. Dovranno essere osservate – se ed in quanto applicabili – tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia di strutture portanti, sicurezza degli impianti, contenimento del consumo energetico, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, inquinamento.

31. L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni ed al deposito di progetti relativi agli impianti, prescritti dalle Leggi e Regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla parte II, capo I, del D.P.R. n. 380/2001 concernente le opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica.

32. E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito (acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo, fognature, ecc...), mediante apposita richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Fognature – al fine di ottenere la relativa autorizzazione ai sensi della L.R. n. 13/90.

33. Il vano per il contatore dell'acqua potabile dovrà essere ubicato sulla parte esterna del muro di cinta prospiciente la via pubblica.

34. Il Direttore dei Lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.

35. Il presente permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che la documentazione, così come tutti gli elaborati del progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace.

36. Depositare il permesso ed il progetto vistato dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Comunale nel cantiere di lavoro ed esibirli ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Prescrizioni ENEL.

37. la realizzazione dell'opere in progetto dovrà essere eseguita in conformità con quanto disposto:

✚ dal D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m.i. nonché delle norme CEI 11-17 fasc. 558 in merito ad eventuali interferenze con elettrodotti aerei o sotterranei preesistenti,

✚ dal D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

38. qualora si rendesse necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera in progetto dovranno essere

tempestivamente trasmessi ad ENEL Distribuzioni S.p.A. i progetti esecutivi nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi.

Prescrizioni Comitato Tecnico.

39. il camino dovrà essere innalzato almeno fino a 20 m per garantire una migliore dispersione dei contaminanti garantendo nel contempo condizioni di sicurezza statica del manufatto.
40. Le ceneri pesanti e leggere derivanti dall'attività di combustione e dall'abbattimento dei fumi sono rifiuti speciali. Il proponente dovrà provvedere alla loro corretta classificazione e gestione secondo le disposizioni contenute nella parte IV del D.Lgs. 152/06 in tutte le fasi che vanno dalla loro produzione fino al conferimento a soggetto autorizzato al loro ritiro.
41. Le aree adibite allo stoccaggio delle biomasse utilizzate come combustibile dovranno essere compartimentate rispetto alla restante parte dell'impianto ed opportunamente segnalate con idonea cartellonistica. Tali aree non possono essere utilizzate in nessuna fase gestionale per attività diverse dallo stoccaggio delle biomasse combustibili. E' inoltre vietato lo stoccaggio di qualsiasi rifiuto nell'area preposta all'attività di recupero energetico ed all'impianto di compostaggio e recupero, fatta eccezione per i rifiuti che si originano dall'impianto termico e di compostaggio.
42. Dovranno essere adeguatamente segnalati i percorsi di manovra, dovrà essere predisposta idonea cartellonistica in ogni area interna ed esterna, in relazione alle effettive condizioni di rischio che presentano notevole variabilità. In particolare per questo aspetto si raccomanda l'apprestamento di misure di protezione dal rischio elettrico, ed accortezze affinché tutti i dispositivi in movimento siano preclusi all'accesso durante il funzionamento; la rimozione di griglie e carter di protezione deve comportare la cessazione immediata della movimentazione meccanica.
43. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.

44. L'approvvigionamento del combustibile da utilizzare nell'impianto, anche se acquisito da utenze commerciali, dovrà riguardare sempre ed esclusivamente biomasse come definite nella sezione 4 della Parte II dell'Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06.
45. L'Azienda dovrà prevedere: il monitoraggio in continuo dei parametri di combustione della centrale (CO, NO_x, O₂, temperatura fumi) ed un controllo annuale dei seguenti contaminanti nelle emissioni in atmosfera:
 - *Polveri totali,*
 - *Carbonio organico totale (COT),*
 - *Monossido di carbonio (CO),*
 - *Ossidi di azoto (espressi come NO₂),*
 - *Ossidi di zolfo (espressi come SO₂);*

Inoltre per i primi due anni di esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica dovranno essere caratterizzati annualmente anche i seguenti microinquinanti, al fine di quantificarne l'effettiva presenza negli effluenti emessi in atmosfera; sarà in seguito valutato dagli organi di controllo se imporre ulteriori monitoraggi ed eventuali limiti per tali inquinanti:

Tipologia Inquinante
Diossine*
Fenoli
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)*
Metalli*

**) Inquinanti indicati nell'allegato 1 del D.Lgs. 11-5-2005 n. 133*

46. Le emissioni dell'impianto di produzione di energia elettrica in capo all'Azienda dovranno rispettare i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera (riferiti ad un tenore di O₂ all'11% in condizioni normali):

Tipologia Inquinante	Limite in concentrazione
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nm³</i>
<i>Carbonio organico totale (COT)</i>	<i>30 mg/Nm³</i>
<i>Monossido di carbonio (CO)</i>	<i>150 mg/Nm³</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>300 mg/Nm³</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>200 mg/Nm³</i>

47. La presenza di anomalie di funzionamento deve essere oggetto della messa in opera di sistemi di preallarme ed allarme visivo ed acustico esterni, con trasferimento in remoto del segnale su strumento portatile: una relazione contenente la descrizioni di tali procedure di sicurezza dovrà essere trasmessa alla Provincia di Biella, al Comune di Vigliano ed al Dipartimento dell'ARPA di Biella prima dell'avvio dell'impianto.

48. L'impresa dovrà effettuare in concomitanza con l'avvio dell'impianto:

- *due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione dei seguenti inquinanti: Polveri totali, Carbonio organico totale (COT), Monossido di carbonio (CO), Ossidi di azoto (espressi come NO₂), Ossidi di zolfo (espressi come SO₂).*
- *Il primo rilevamento delle emissioni per la determinazione dei seguenti inquinanti: Diossine, Fenoli, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Metalli (come dettagliati nello schema delle emissioni), dovrà essere eseguito non prima di tre mesi e non oltre i sei mesi dalla messa a regime dell'impianto, successivamente tali inquinati potranno essere determinati in concomitanza dei normali autocontrolli.*

49. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti di avvio impianto, indicati al punto precedente, nonché quelli periodici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
50. Per l'effettuazione dei campionamenti e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
51. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.
52. I dati dei monitoraggi in continuo dei parametri di combustione della centrale (CO, NO_x, O₂, temperatura fumi) dovranno essere conservati, anche su supporto informatico, per almeno 5 anni e tenuti a disposizione delle autorità di controllo.
53. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
54. Ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.

Vista la Determinazione Dirigenziale di conclusione del procedimento n. 1955 del 16/07/2010, fatte proprie le considerazioni ivi contenute che si intendono integralmente richiamate nel presente atto.

Dato atto che

- a norma dell'art. 12 del D.Lgs. 387/03, il presente provvedimento costituisce autorizzazione unica ai fini della costruzione e dell'esercizio dell'impianto al quale è riferito, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati;
- i lavori della Conferenza dei Servizi si sono svolti nel rispetto delle disposizioni contenute nella Legge 241/90 e s.s. m.m. i.i., e che l'approvazione del Progetto ha visto l'assenso di tutte le Amministrazioni convocate, espresso direttamente dai presenti nel corso della seduta conclusiva del 29 Giugno 2010, ed acquisito per gli assenti ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 della Legge 241/90.

Dato atto che la procedura è stata condotta tenendo conto della normativa tecnica di riferimento disponibile all'atto della conduzione dell'istruttoria.

Visto il D.P.R. 6/06/01 n. 380.

Vista la Legge 447/95.

Visto il D. Lgs. 29/12/2003 n. 387.

Visto il D. Lgs 3/04/2006 n. 152.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

– DETERMINA –

- 1 di approvare ai sensi dell'art. 12 del D.lgs 387/03, fatti salvi i diritti di terzi, il progetto per la l'installazione e l'esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse vegetali di potenza complessiva pari a 250 kW_e e ad una potenza termica nominale di 2.462 kW_t, nel Comune di Vigliano Biellese alla società F.Ili Boscaro" S.r.l. con sede legale in Via Libertà n. 50 – Vigliano Biellese (BI) ed operativa in Via Quintino Sella n. 20 – Vigliano Biellese (BI).
- 2 Di dare atto che l'approvazione richiamata al punto precedente costituisce dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere cui è riferita.
- 3 Di stabilire che il presente provvedimento contiene le seguenti autorizzazioni:
 - ❖ permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. da parte del Comune di Vigliano Biellese;
 - ❖ nulla osta per le emissioni acustiche ai sensi della L. 447/95 art. 8 comma 4 e ss.mm.ii. da parte del Comune di Vigliano Biellese;
 - ❖ autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - ❖ autorizzazione alla realizzazione di modifica non sostanziale all'attività di recupero rifiuti, autorizzata con D.D. n. 409/2009, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06.
- 4 Di stabilire che le autorizzazioni contenute nel presente Provvedimento soggette a scadenza saranno assoggettate alle disposizioni di legge ed ai termini previsti dalle specifiche norme di settore.
- 5 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri identificativi del soggetto autorizzato, sono quelli indicati nell'allegato **A** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 6 Di stabilire che la realizzazione dell'opera dovrà avvenire secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento ed inclusa nell'allegato **B**.
- 7 Di stabilire che gli impianti dovranno essere realizzati e gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **C**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di stabilire che gli impianti, autorizzati alle emissioni in atmosfera ai sensi del D. Lgs. 152/06 per la durata di quindici anni dalla notifica del presente Provvedimento, dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato **D**, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

- 9 Di stabilire che il presente atto costituisce altresì aggiornamento all'autorizzazione all'attività di gestione rifiuti autorizzata con Determinazione Dirigenziale n. 409 del 16/2/2009, in virtù delle modifiche introdotte dal progetto approvato, **elaborato AP**, con particolare riguardo alla modifica delle aree destinate alle diverse operazioni di gestione rifiuti, come risulta dalla documentazione inclusa nell'allegato **B** al presente provvedimento.
- 10 Sono fatte salve le disposizioni dettate dalla normativa sulla prevenzione incendi; l'esercizio dell'attività oggetto del presente atto dovrà avvenire nel pieno rispetto delle stesse e nel corretto adempimento delle relative formalità.
- 11 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 12 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata qualora se ne ravvisi la necessità.
- 13 Di stabilire che deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e che il sito stesso, nel termine di 12 mesi, dovrà essere ripristinato ai sensi della normativa vigente.
- 14 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione all'autorità competente.
- 15 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.
- 16 Di rendere disponibile copia conforme del presente atto comprensivo dell'allegato B completo (elaborati progettuali visti) al richiedente e di disporre la trasmissione di copia contenente i medesimi allegati visti al Comune di Vigliano Biellese ai fini dei controlli di competenza. Copia del provvedimento finale e degli allegati, ad eccezione dell'allegato B, vengono inviati all'A.R.P.A. Dipartimento di Biella, all'ASL di Biella, alla Regione Piemonte - Presidenza, al Ministero delle Comunicazioni Ispettorato Territoriale Piemonte e Valle d'Aosta, all'Ufficio delle Dogane di Biella, al Cordar S.p.A. Biella Servizi, al G.S.E. S.p.A., all'E.N.E.L. S.p.A. – Divisione Infrastrutture e Reti.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Biella, li

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
AMBIENTE E AGRICOLTURA
(Dott. Giorgio Saracco)**

Pubblicata all'albo pretorio per dieci giorni consecutivi dal al
Biella, li

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

DATI IDENTIFICATIVI	
Denominazione Società Madre F.Ili Boscaro" S.r.l.	
Codice Azienda 5736 (codice pratica Folium)	
Codice fiscale 02288140029	
Partita IVA n. 02288140029	
Sede legale:	
	Provincia: Biella
	CAP 13856
	Comune: Vigliano Biellese
	Località:
	Indirizzo: Via Libertà n. 50
	Tel: 015 512268 fax 015 512971
	E-mail info@fratelliboscaro.it
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP 13856
	Comune: Vigliano Biellese
	Località:
	Indirizzo: Via Quintino Sella n. 20
	Tel.: 015 512268 fax 015 512971
	E-mail: info@fratelliboscaro.it
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950): N 5045326 / E 429073
	Classificazione acustica del territorio del complesso: Classe IV
Autorizzazioni concesse:	
❖ permesso di costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii. da parte del Comune di Vigliano Biellese;	
❖ nulla osta per le emissioni acustiche ai sensi della L. 447/95 art. 8 comma 4 e ss.mm.ii. da parte del Comune di Vigliano Biellese;	
❖ autorizzazione per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;	
❖ autorizzazione alla realizzazione di modifica non sostanziale all'attività di recupero rifiuti, autorizzata con D.D. n. 409/2009, ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 152/06.	
Numero di addetti: ==	

F.Ili Boscaro” S.r.l. – Via Quintino Sella, 20 – 13856 VIGLIANO BIELLESE (BI)

Allegato B – installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse
Progetto presentato ed integrazioni

Allegato C — installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse
Prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi

L'impianto dovrà essere realizzato e gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente allegato che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

Relativamente al nulla osta acustico:

1. entro 60 gg. Dal rilascio del certificato di agibilità dei locali, in condizione di funzionamento a pieno regime degli impianti tecnologici, dovranno essere eseguiti i rilevamenti fonometrici finalizzati alla verifica di conformità dei livelli sonori ai limiti di legge. Tale verifica di conformità dovrà essere altresì effettuata in corrispondenza del confine sud della ditta, dove, dalle simulazioni, emerge un possibile superamento dei limiti di zona. Copia della relazione contenente i risultati delle rilevazioni dovrà essere inviata alla Provincia, all'ARPA ed alla Amministrazione Comunale di Vigliano Biellese per le valutazioni del caso;
2. nel caso si verifichi un incremento di emissioni sonore derivato:
 - c. da una sottovalutazione dei livelli sonori evidenziati nella relazione del tecnico incaricato;
 - d. da una modifica delle condizioni al contesto (ulteriore installazione di sorgenti sonore, attualmente non dichiarate),

è facoltà del Comune di Vigliano Biellese richiedere la redazione di un nuovo elaborato di impatto acustico che tenga conto dell'installazione e/o dell'utilizzo delle sorgenti, con l'indicazione delle modalità operative che saranno adottate dal proponente al fine di rispettare i limiti di legge;

3. infine, nel caso in cui l'attività risulti fastidiosa ai residenti in zona, sarà comunque facoltà dell'ARPA, su segnalazione dell'Organo di controllo competente, effettuare le misure fonometriche del caso, onde verificare il rispetto dei limiti di zona e del limite differenziale previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

Relativamente all'autorizzazione in deroga ai limiti di zona per l'attività di cantiere:

4. all'interno del cantiere le macchine e le attrezzature in uso dovranno operare in conformità alle direttive CE in materia di emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, così come recepite dalla legislazione italiana. All'interno degli stessi dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnici e gestionale al fine di minimizzare l'impatto acustico verso l'esterno;
5. in attesa delle norme specifiche di cui all'art. 3, comma 1, lett. g) della Legge 447/1995, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro;
6. premesso che l'attività di cantiere potrà essere svolta nei giorni feriali dalle ore 7.00 alle ore 20.00, all'atto dell'esecuzione di lavorazioni disturbanti (ad esempio escavazioni, demolizioni, ecc...) o si impieghino macchinari rumorosi (ad esempio martelli demolitori, flessibili, betoniere, seghe circolari, ecc.), queste dovranno essere svolte nei giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;

Allegato C – installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse
Prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi

7. durante gli orari in cui è consentito l'utilizzo di macchiare rumorosi non dovrà mai essere superato il valore $LA_{eq} = 70 \text{ dB (A)}$, con tempo di misura (TM) > 10 minuti, rilevato in facciata ad edifici con ambienti abitativi, e comunque nella fattispecie si impone il limite $LA_{eq} = 65 \text{ dB (A)}$, con tempo di misura > 10 misurato nell'ambiente disturbato a finestre chiuse.

Relativamente alla conformità urbanistico - edilizia

8. I lavori dovranno essere iniziati entro un anno dalla data di notificazione del provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 387/03 ed ultimati entro tre anni dalla data di inizio.
9. La comunicazione di inizio lavori edilizi deve essere conforme al modello del Regolamento Edilizio e sottoscritta dal titolare dell'autorizzazione, dal Direttore dei Lavori e dal costruttore e deve intendersi come la realizzazione di consistenti opere che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o sistemazione del terreno. Nei casi di sostituzione dell'impresa o del direttore dei Lavori, il titolare dell'autorizzazione unica provinciale dovrà darne immediata notizia all'Ufficio Urbanistica, segnalando i nuovi nominativi, pena la sospensione dei lavori.
10. Se non ultimati nel termine stabilito dovrà essere inoltrata istanza di permesso di costruire come prevede l'articolo 15, comma 3, del D.P.R. n. 380/2001, fermo restando eventuali varianti che modifichino altresì l'impianto sotto il profilo dell'autorizzazione unica rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. n. 387/03.
11. Qualora trattasi di variante non sostanziale i termini di inizio e di ultimazione dei lavori sono quelli dell'autorizzazione originaria.

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

12. La comunicazione relativa all'identificazione dell'impresa esecutrice dei lavori (art. 10 punto 2 regolamento edilizio comunale) deve essere obbligatoriamente corredata della documentazione prevista dall'art. 90, comma 9, lett. C), del D. Lgs. N. 81/2008, e qui di seguito specificata:
 - dichiarazione redatta da tutte le imprese esecutrici dei lavori con l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, e del contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti oppure dichiarazione attestante che non vi sono dipendenti;
 - certificato di regolarità contributiva di tutte le imprese esecutrici dei lavori rilasciato dall'INPS e dall'INAIL, ovvero per i lavori edili delle casse edili che abbiano stipulato una convenzione con i predetti istituti per il rilascio di un documento di regolarità contributiva D.U.R.C.
 - dichiarazione attestante l'avvenuta verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie.L'assenza e/o incompleta compilazione della predetta certificazione (da produrre per ogni singola impresa e in tutti i casi di subentro di altra impresa) comporta la sospensione dell'efficacia dell'atto abilitativo che autorizza l'intervento, così come previsto dal d.lgs. n. 251/04.
13. I materiali utilizzati devono essere quelli indicati nella relazione tecnica allegata all'istanza.

Allegato C – installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse
Prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi

14. Devono essere rispettate le norme in materia di opere in cemento armato, normale e precompresso ed a struttura metallica di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. In particolare la denuncia dei lavori di cui all’articolo 65 del citato D.P.R. deve essere depositata in comune prima dell’inizio dei lavori stessi. L’inosservanza delle disposizioni di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 comporta la denuncia all’autorità giudiziaria.
15. Deve essere rispettata e osservata la normativa in materia di prevenzione incendi.
16. Devono essere rispettate le norme di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
17. L’inizio dei lavori è subordinato all’acquisizione del parere di conformità alla normativa antincendio di cui all’art. 2 del D.P.R. 12/1/1998 n. 37, da esibire all’ufficio tecnico comunale unitamente alla comunicazione di inizio lavori.
18. L’inizio dei lavori è subordinato all’ottemperanza di quanto contenuto nel provvedimento di autorizzazione unica rilasciato dalla Provincia ai sensi dell’art. 12 del d.lgs. n. 387/03.
19. L’istanza di agibilità dovrà essere corredata dal certificato di prevenzione incendi o dalla denuncia di inizio attività presentata al comando provinciale dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 37/98.
20. Devono essere osservate e rispettate le prescrizioni impartite dall’ufficio urbanistica – settore ambiente – nel nulla osta acustico rilasciato ai sensi dell’art. 8 della legge n. 447/95 e art. 10 L.R. n. 52/2000 – ns. prot. 9749 del 23.6.2010.

PRESCRIZIONI E AVVERTENZE GENERALI

21. Devono essere osservate e rispettate le Norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione e dovranno applicarsi tutte le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e sulla sicurezza dei cantieri.
22. Chi fabbrica non deve mai ingombrare le vie e gli spazi pubblici adiacenti ai fabbricati; deve osservare tutte le cautele atte a rimuovere ogni pericolo di danno a persone e cose; deve evitare, per quanto è possibile, gli ingombri che i terzi possono risentire dalle esecuzioni di tali opere.
23. Il luogo destinato all’opera deve essere chiuso con assiti lungo i lati prospicienti le vie o gli spazi pubblici.
24. Per eventuale occupazione di aree stradali si deve ottenere speciale autorizzazione dell’Ufficio Comunale. Le aree così occupate devono essere restituite nel pristino stato a lavoro ultimato o anche prima su richiesta dell’Ufficio Comunale, nel caso in cui la costruzione venisse abbandonata o sospesa oltre un certo tempo.
25. Se, nel manomettere il suolo pubblico, il costruttore incontrasse manufatti per servizio pubblico deve usare ogni cautela per non danneggiarli, e darne immediato avviso agli Enti proprietari per i provvedimenti del caso.
26. Gli assiti al paragrafo 3) o altri ripari devono essere imbiancati agli angoli salienti a tutta altezza e muniti, pure agli angoli, di una lanterna a vetri rossi da mantenere accesa dal tramonto al levar del sole, secondo l’intero orario dell’illuminazione stradale. Questa lanterna deve essere collocata in modo, e avere dimensioni tali, da rendere facilmente visibile il recinto ed il riparo su cui è collocata.

Allegato C – installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse
Prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi

27. Nei cantieri deve essere esposta, per tutta la durata dei lavori e in luogo visibile all'esterno, una tabella chiaramente leggibile, nella quale siano indicati:
- ✚ il nome e cognome del progettista, del direttore dei lavori e l'indicazione della stazione appaltante del lavoro;
 - ✚ la ditta (o le ditte) esecutrice del lavoro;
 - ✚ la data e il numero del permesso di costruire;
 - ✚ la destinazione d'uso e le unità immobiliari previste, o la natura dell'intervento previsto;
 - ✚ la data di inizio dei lavori come stabilito dal presente permesso.
28. La ditta intestataria del presente permesso, a picchettazione avvenuta e prima di dare inizio allo scavo delle fondazioni, dovrà darne comunicazione per iscritto all'ufficio urbanistica del comune.
29. Entro il termine di 15 giorni (articolo 25 del D.P.R. n. 380/2001) dalla data di fine dei lavori dovrà essere inoltrata istanza all'Ufficio Urbanistica per ottenere il certificato di agibilità previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001. Fino all'ottenimento di tale certificato il fabbricato non potrà essere occupato con persone o cose. La mancata presentazione dell'istanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 77,00 a € 464,00.
30. Dovranno essere osservate – se ed in quanto applicabili – tutte le prescrizioni contenute nelle vigenti norme in materia di strutture portanti, sicurezza degli impianti, contenimento del consumo energetico, superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche, prevenzione incendi, inquinamento.
31. L'inizio dei lavori è subordinato a tutte le autorizzazioni ed al deposito di progetti relativi agli impianti, prescritti dalle Leggi e Regolamenti in vigore, con particolare riferimento alla parte II, capo I, del D.P.R. n. 380/2001 concernente le opere in conglomerato cementizio armato e in struttura metallica.
32. E' fatto obbligo di denunciare gli scarichi da effettuare qualunque sia il loro recapito (acque superficiali e sotterranee, suolo, sottosuolo, fognature, ecc...), mediante apposita richiesta all'Ufficio Tecnico Comunale – Servizio Fognature – al fine di ottenere la relativa autorizzazione ai sensi della L.R. n. 13/90.
33. Il vano per il contatore dell'acqua potabile dovrà essere ubicato sulla parte esterna del muro di cinta prospiciente la via pubblica.
34. Il Direttore dei Lavori è tenuto a comunicare, per iscritto, entro 5 giorni, l'avvenuto inizio dei lavori.
35. Il presente permesso viene rilasciato ed è da ritenersi valido sotto la specifica condizione che la documentazione, così' come tutti gli elaborati del progetto, corrispondano a verità. In caso contrario esso è da ritenersi nullo e non efficace.
36. Depositare il permesso ed il progetto vistato dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica Comunale nel cantiere di lavoro ed esibirli ad ogni richiesta del personale comunale addetto alla vigilanza.

Prescrizioni ENEL.

Allegato C – installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse
Prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi

37. la realizzazione dell'opere in progetto dovrà essere eseguita in conformità con quanto disposto:

- ✚ dal D.M. 21/03/1988 n. 449 e s.m.i. nonché delle norme CEI 11-17 fasc. 558 in merito ad eventuali interferenze con elettrodotti aerei o sotterranei preesistenti,
- ✚ dal D. Lgs. n. 81 del 9/4/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

38. qualora si rendesse necessario provvedere a modificazioni e/o spostamenti di elettrodotti per renderli compatibili all'opera in progetto dovranno essere tempestivamente trasmessi ad ENEL Distribuzioni S.p.A. i progetti esecutivi nonché i dati del soggetto al quale farà carico la spesa dei relativi eventuali interventi.

Prescrizioni Comitato Tecnico.

39. il camino dovrà essere innalzato almeno fino a 20 m per garantire una migliore dispersione dei contaminanti garantendo nel contempo condizioni di sicurezza statica del manufatto.

40. Le ceneri pesanti e leggere derivanti dall'attività di combustione e dall'abbattimento dei fumi sono rifiuti speciali. Il proponente dovrà provvedere alla loro corretta classificazione e gestione secondo le disposizioni contenute nella parte IV del D. Lgs. 152/06 in tutte le fasi che vanno dalla loro produzione fino al conferimento a soggetto autorizzato al loro ritiro.

41. Le aree adibite allo stoccaggio delle biomasse utilizzate come combustibile dovranno essere compartimentate rispetto alla restante parte dell'impianto ed opportunamente segnalate con idonea cartellonistica. Tali aree non possono essere utilizzate in nessuna fase gestionale per attività diverse dallo stoccaggio delle biomasse combustibili. E' inoltre vietato lo stoccaggio di qualsiasi rifiuto nell'area preposta all'attività di recupero energetico ed all'impianto di compostaggio e recupero, fatta eccezione per i rifiuti che si originano dall'impianto termico e di compostaggio.

42. Dovranno essere adeguatamente segnalati i percorsi di manovra, dovrà essere predisposta idonea cartellonistica in ogni area interna ed esterna, in relazione alle effettive condizioni di rischio che presentano notevole variabilità. In particolare per questo aspetto si raccomanda l'apprestamento di misure di protezione dal rischio elettrico, ed accortezze affinché tutti i dispositivi in movimento siano preclusi all'accesso durante il funzionamento; la rimozione di griglie e carter di protezione deve comportare la cessazione immediata della movimentazione meccanica.

43. l'azienda dovrà predisporre una relazione interna in occasione di eventuali malfunzionamenti, incidenti o segnalazioni di molestie pervenuti alla stessa, con indicazione delle verifiche effettuate internamente, in ordine alle possibili cause ed agli eventuali interventi correttivi adottati; tali relazioni dovranno essere rese disponibili agli organi di controllo.

Prescrizioni in materia di emissioni in atmosfera.

44. L'approvvigionamento del combustibile da utilizzare nell'impianto, anche se acquisito da utenze commerciali, dovrà riguardare sempre ed esclusivamente

Allegato C – installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse
Prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi

biomasse come definite nella sezione 4 della Parte II dell’Allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/06.

45. L’Azienda dovrà prevedere: il monitoraggio in continuo dei parametri di combustione della centrale (CO, NOx, O2, temperatura fumi) ed un controllo annuale dei seguenti contaminanti nelle emissioni in atmosfera:

- *Polveri totali,*
- *Carbonio organico totale (COT),*
- *Monossido di carbonio (CO),*
- *Ossidi di azoto (espressi come NO₂),*
- *Ossidi di zolfo (espressi come SO₂);*

Inoltre per i primi due anni di esercizio dell’impianto di produzione di energia elettrica dovranno essere caratterizzati annualmente anche i seguenti microinquinanti, al fine di quantificarne l’effettiva presenza negli effluenti emessi in atmosfera; sarà in seguito valutato dagli organi di controllo se imporre ulteriori monitoraggi ed eventuali limiti per tali inquinanti:

Tipologia Inquinante
Diossine*
Fenoli
Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)*
Metalli*

**) Inquinanti indicati nell’allegato 1 del D.Lgs. 11-5-2005 n. 133*

46. Le emissioni dell’impianto di produzione di energia elettrica in capo all’Azienda dovranno rispettare i seguenti limiti per le emissioni in atmosfera (riferiti ad un tenore di O₂ all’11% in condizioni normali):

Tipologia Inquinante	Limite in concentrazione
<i>Polveri totali</i>	<i>10 mg/Nm³</i>
<i>Carbonio organico totale (COT)</i>	<i>30 mg/Nm³</i>
<i>Monossido di carbonio (CO)</i>	<i>150 mg/Nm³</i>
<i>Ossidi di azoto (espressi come NO₂)</i>	<i>300 mg/Nm³</i>
<i>Ossidi di zolfo (espressi come SO₂)</i>	<i>200 mg/Nm³</i>

47. La presenza di anomalie di funzionamento deve essere oggetto della messa in opera di sistemi di preallarme ed allarme visivo ed acustico esterni, con trasferimento in remoto del segnale su strumento portatile: una relazione contenente la descrizioni di tali procedure di sicurezza dovrà essere trasmessa alla

Allegato C – installazione ed esercizio di una centrale di cogenerazione alimentata a biomasse
Prescrizioni emerse dalla Conferenza dei Servizi

Provincia di Biella, al Comune di Vigliano ed al Dipartimento dell'ARPA di Biella prima dell'avvio dell'impianto.

48. L'impresa dovrà effettuare in concomitanza con l'avvio dell'impianto:

- *due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione dei seguenti inquinanti: Polveri totali, Carbonio organico totale (COT), Monossido di carbonio (CO), Ossidi di azoto (espressi come NO₂), Ossidi di zolfo (espressi come SO₂).*
- *Il primo rilevamento delle emissioni per la determinazione dei seguenti inquinanti: Diossine, Fenoli, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Metalli (come dettagliati nello schema delle emissioni), dovrà essere eseguito non prima di tre mesi e non oltre i sei mesi dalla messa a regime dell'impianto, successivamente tali inquinati potranno essere determinati in concomitanza dei normali autocontrolli.*

49. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti di avvio impianto, indicati al punto precedente, nonché quelli periodici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.

50. Per l'effettuazione dei campionamenti e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.

51. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

52. I dati dei monitoraggi in continuo dei parametri di combustione della centrale (CO, NO_x, O₂, temperatura fumi) dovranno essere conservati, anche su supporto informatico, per almeno 5 anni e tenuti a disposizione delle autorità di controllo.

53. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.

54. Ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.

Gli impianti devono essere realizzati in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione contenuti nella presente autorizzazione.

1. I valori limite di emissione fissati nel presente atto rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
2. Qualunque anomalia di funzionamento dell'impianto, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
3. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati.
4. L'Azienda dovrà dare comunicazione con almeno 15 giorni di anticipo alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA della data di avvio dell'impianto di produzione di energia elettrica. Il termine per la messa a regime dell'impianto è stabilito in 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio dell'impianto stesso.
5. L'impresa dovrà effettuare in concomitanza con l'avvio dell'impianto:
 - due rilevamenti delle emissioni, in due giorni non consecutivi dei primi dieci giorni di marcia controllata dell'impianto a regime, per la determinazione dei seguenti inquinanti: Polveri totali, Carbonio organico totale (COT), Monossido di carbonio (CO), Ossidi di azoto (espressi come NO₂), Ossidi di zolfo (espressi come SO₂).
 - Il primo rilevamento delle emissioni per la determinazione dei seguenti inquinanti: Diossine, Fenoli, Idrocarburi policiclici aromatici (IPA), Metalli (come dettagliati nello schema delle emissioni), dovrà essere eseguito non prima di tre mesi e non oltre i sei mesi dalla messa a regime dell'impianto, successivamente tali inquinati potranno essere determinati in concomitanza dei normali autocontrolli.
6. L'impresa dovrà eseguire con cadenza annuale gli autocontrolli periodici prescritti nell'allegato C.
7. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti di avvio impianto, indicati al punto precedente, nonché quelli periodici prescritti nell'allegato C. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell'A.R.P.A. competenti per territorio.
8. Per l'effettuazione dei campionamenti e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché ai metodi di campionamento ed analisi per flussi gassosi convogliati così come rivisti dal DM 25/08/2000, pubblicato sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 223 del 23 Settembre 2000. Qualora per l'inquinante da determinare non esista metodica analitica tra quelle sopra citate, nella presentazione dei risultati deve essere descritta la metodica utilizzata.
9. I condotti per lo scarico in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (tronchetti di prelievo dotati di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli effluenti.

10. I dati dei monitoraggi in continuo dei parametri di combustione della centrale dovranno essere conservati, anche su supporto informatico, a disposizione delle autorità di controllo per almeno 5 anni.
11. I punti di campionamento devono essere muniti di adeguati accessi con relativi presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi.
12. Ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze deve essere disponibile la fornitura di energia elettrica di rete.

SCHEMA DELLE EMISSIONI

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[[kg/h]			
1*	Impianto di cogenerazione	7.500	24	continua	230	Polveri totali	10		20	0,75	F.T.
						COT	30				
						CO	150				
						NO ₂	300				
						SO ₂	200				
						Cadmio e i suoi composti, espressi come cadmio (Cd)*					
						Tallio e i suoi composti, espressi come tallio (Tl)*					
						Mercurio e i suoi composti, espressi come mercurio (Hg)*					
						Antimonio e suoi composti, espressi come antimonio (Sb)*	**	-			
						Arsenico e suoi composti, espressi come arsenico (As)*					
						Piombo e suoi composti, espressi come piombo (Pb)*					
						Cromo e suoi composti, espressi come cromo (Cr)*					

Punto di emissione numero	Provenienza	Portata [mc/h a 0°C e 0,101 MPa]	Durata emissioni [h/giorno]	Frequenza nelle 24 ore	Temp [°C]	Tipo di sostanza inquinante	Limiti emissione		Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro al punto di emissione [m]	Tipo di impianto di abbattimento		
							[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	[kg/h]					
1*	Impianto di cogenerazione	7.500	24	continua	230	Cobalto e suoi composti, espressi come cobalto (Co)*	**	-	20	0,75	F.T.		
						Rame e suoi composti, espressi come rame (Cu)*							
						Manganese e suoi composti, espressi come manganese (Mn)*							
						Nichel e suoi composti, espressi come nichel (Ni)*							
						Vanadio e suoi composti, espressi come vanadio (V)*							
						Diossine						***	-
						Fenoli							-
						Idrocarburi policiclici aromatici (IPA)						***	-

* Limiti riferiti ad un tenore di O₂ dell'11% in condizioni normali

** Concentrazioni medie ottenute con periodo di campionamento di 1 ora

*** Concentrazioni medie ottenute con periodo di campionamento di 8 ore

Parametri funzionali degli impianti:			
Consistenza	Caldaia a griglia mobile connessa a due generatori Rankine a fluido organico (ORC) per la produzione di energia elettrica.		
Combustibile	Biomassa Vegetale	Consumo	8144 t/anno
Ore annue di funzionamento	8.064 (336 d/y)		
Potenza elettrica	250 kW _e		
Potenza termica nominale	2464 kW _t		
Sistemi di abbattimento	Ciclone più filtro a maniche		
Recupero calore dell'acqua	Previsto		